

Fatto Diritto P.Q.M. Massima

Cassazione civile, sez. lav. 17/07/2006 n. 16186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATTONE	Sergio	- Presidente	-
Dott. ROSELLI	Federico	- Consigliere	-
Dott. DE RENZIS	Alessandro	- Consigliere	-
Dott. LA TERZA	Maura	- Consigliere	-
Dott. NOBILE	Vittorio	- rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FIAT PARTECIPAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FAVALLI GIACINTO, TOSI PAOLO, TRIFIRO' SALVATORE, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

S.L.A.I. COBAS (SINDACATO DEI LAVORATORI AUTORGANIZZATI INTERCATEGORIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARZIALE GIUSEPPE, MEDINA ALBERTO, SERIORI GIOVANNI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 30/04 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 18/03/04 - R.G.N. 117/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/06 dal Consigliere Dott. Vittorio NOBILE;

udito l'Avvocato DE LUCA TAMAJO;

udito l'Avvocato RIZZOGLIO per delega MARZIALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3445/1996 il Pretore di Milano respingeva l'opposizione proposta dal sindacato **SLAI** contro il decreto di rigetto della L. n. 300 del 1970, ex art. 28, con il quale aveva ritenuta insussistente la condotta **antisindacale** nel rifiuto della FIAT Auto s.p.a. di procedere alla ritenuta e al versamento dei contributi, sindacali in forza delle cessioni di credito notificate dai lavoratori aderenti al sindacato medesimo, dichiarando da un lato l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 6 parte 2^a c.c.n.l.

metalmeccanici, in quanto lo **Slai** non era fra le organizzazioni firmatarie dall'altro l'inefficacia e l'illegittimità della cessione di credito, posta in essere in violazione del principio di libertà sindacale come espresso con il referendum abrogativo della L. n. 300 del 1970, art. 26.

Interposto appello da parte dello **SLAI**, con sentenza n. 129671/98 il Tribunale di Milano, affermata la natura normativa dell'art. 6 c.c.n.l. cit. e il conseguente diritto dei singoli lavoratori ad ottenere la trattenuta e il versamento dei contributi sindacali all'organizzazione

da ciascuno prescelta, dichiarava **antisindacale** la condotta tenuta da FIAT Auto s.p.a..
A seguito di ricorso, la Corte di Cassazione annullava la sentenza d'appello per omessa motivazione in ordine alla natura normativa e non meramente obbligatoria dell'art. 6 sez. 2[^] c.c.n.l..

Con ricorso del 3-4-03 la Fiat Partecipazioni s.p.a. (già Fiat Auto s.p.a.) riassumeva il procedimento ribadendo la natura obbligatoria dell'art. 6 cit. e negando che la violazione di una norma contrattuale e non legale potesse configurare una condotta **antisindacale**. Contestava altresì la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie della cessione di credito, negandone l'efficacia per la maggiore onerosità dell'adempimento imposto al debitore e deducendone l'illegittimità in quanto diretta ad eludere il principio di libertà sindacale.

Si costituiva in giudizio lo **SLAI** contestando in fatto e in diritto gli argomenti svolti dalla riassumete, sostenendo la natura normativa dell'art. 6 c.c.n.l. cit. e comunque la validità e l'efficacia delle cessioni di credito e la conseguente antisindacalità della condotta della FIAT diretta a creare ostacoli alla attività del sindacato.

La Corte di appello di Brescia, in sede di rinvio, con sentenza depositata il 18-3-2004, dichiarava **antisindacale** la condotta di FIAT Auto, consistente nel rifiuto di corrispondere allo **SLAI** quanto dovuto in forza delle cessioni di credito notificate dai dipendenti; ordinava l'immediata cessazione di tale condotta e condannava la società ad eseguire i pagamenti in relazione alle dette cessioni di credito, nonché alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio.

In sintesi il giudice del rinvio da un lato affermava la natura obbligatoria della normativa di cui all'art. 6 c.c.n.l. cit., e dall'altro riconosceva piena validità ed efficacia alle cessioni di credito in oggetto.

Per la cassazione della detta sentenza ha proposto ricorso la Fiat Partecipazioni s.p.a. con tre motivi.

Lo **SLAI Cobas** ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 383, 392, 393 e 394 c.p.c. nonché vizio di motivazione, deduce che la Corte d'Appello di Brescia avrebbe "violato i limiti del giudizio di rinvio fissati" dalla Corte di Cassazione "sottraendo all'obbligo di giustificare la propria decisione secondo i criteri posti dalla sentenza rescindente".

In particolare sostiene la ricorrente che "la Suprema Corte ha cassato la sentenza del Tribunale di Milano precisando sin da quel momento i criteri che dovevano informare la risoluzione della controversia: ove i singoli lavoratori ... non fossero stati riconosciuti titolari del diritto che ha la sua fonte nell'accordo collettivo stipulato con il datore di lavoro, agli stessi sarebbe stato precluso avvalersi dello schema della cessione del credito".

Sulla base di tale premessa, quindi, la società rileva la "incompatibilità ed inconciliabilità delle due soluzioni pop adottate dalla Corte di Appello di Brescia (efficacia obbligatoria dell'art. 6 del contratto collettivo e ricorso alla cessione del credito)".

Il motivo è infondato.

La sentenza rescindente di questa Corte n. 15262 del 2002, dopo aver respinto il primo motivo di ricorso della società in ordine alla legittimazione della L. n. 300 del 1970, ex art. 28 del sindacato **SLAI**, ha accolto il secondo motivo "non apparendo sufficiente la motivazione del Tribunale in ordine alla funzione normativa attribuita alla clausola contrattuale che prevede il meccanismo di ritenuta dei contributi sindacali", in specie evidenziando la necessità "di ulteriori indagini al fine di una compiuta valutazione dell'art. 6 del c.c.n.l. dato che, ove si dovesse confermare che si tratta di clausola normativa, destinata a formare il contenuto del

contratto individuale, applicandosi il contratto collettivo a tutti i lavoratori, anche tutti i sindacati cui essi aderiscono avrebbero il diritto di fruire del sistema di ritenuta previsto da quella disposizione".

Ciò posto la detta sentenza, ritenendo che "luna o l'altra decisione è assorbente rispetto agli altri motivi di ricorso, ed in particolare alla possibilità di ricondurre il sistema contrattuale ad una ipotesi di cessione di credito", ha dichiarato "assorbitigli altri motivi".

Pertanto la questione (subordinata) relativa alla validità ed efficacia, nella fattispecie, delle cessioni di credito, non esaminata nel precedente giudizio di legittimità perchè ritenuta assorbita, era tutt'altro che preclusa nel giudizio di rinvio, nella cui sede è stata ritualmente riproposta, non sussistendo, alcuna incompatibilità tra le soluzioni adottate nella sentenza di rinvio in ordine alla natura obbligatoria dell'art. 6 del contratto collettivo, da un lato, e alla ammissibilità del ricorso alla cessione del credito, dall'altro.

Con il secondo motivo la società ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 26, del D.P.R. n. 313 del 1995, degli artt. 1175, 1366, 1375 e 1260 e seg. c.c. nonchè vizio di motivazione, deduce che la tesi accolta dalla Corte di Appello di Brescia "è già stata cassata" in sede di legittimità con le sentenze n. 1968 e 10616 del 2004 e rileva che la sentenza impugnata è viziata "sia sotto il profilo della violazione di legge, in quanto reintroduce in capo al datore di lavoro l'obbligo che il legislatore referendario aveva voluto escludere, sia sotto il profilo della insufficiente e contraddittoria motivazione nella parte in cui ha argomentato a proposito degli effetti del referendum e della conciliabilità tra la situazione venutasi a creare (con l'abrogazione dei due commi della L. n. 300 del 1970, art. 26) e l'applicazione alla fattispecie in esame dell'istituto della cessione del credito".

In particolare la ricorrente osserva che la Corte di Brescia, legittimando il ricorso alla cessione del credito, di fatto reintroduce in capo al datore di lavoro un obbligo "legale", "in forza di un atto dispositivo unilaterale del lavoratore", "e ciò facendo, sotto il profilo dell'art. 360 c.p.c., n. 3, viola il D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313 attuativo della volontà referendaria che aveva appunto, abrogato il predetto obbligo".

Inoltre, secondo la ricorrente la sentenza impugnata sarebbe viziata per insufficiente motivazione "per non aver considerato nè valutato che lo schema negoziale in contestazione non può prescindere dall'oggetto del diritto in discussione, dalla sua titolarità e dal contesto in cui lo stesso, a seguito del referendum, si colloca", ed in specie, "per non aver considerato che, attraverso il referendum, datore di lavoro e sindacato sono collocati in posizione paritaria, essendo stato volutamente escluso il precedente riconoscimento della prevalenza all'interesse del sindacato su quello del datore di lavoro".

Pertanto la detta sentenza si porrebbe anche in contrasto con il principio di correttezza e buona fede, non rispettando "la volontà popolare espressa nel referendum (e valorizzata nella sentenza della Corte Costituzionale n. 13/1995)", e sarebbe altresì viziata perchè non avrebbe considerato che nella specie "non sussistono i caratteri tipici e qualificanti della cessione del credito".

In particolare rileva la ricorrente:

che la applicabilità degli artt. 1260 e seg. c.c. nella fattispecie contrasterebbe con l'orientamento più volte affermato da questa Corte circa la inapplicabilità del privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c., n. 1 al credito del sindacato nei confronti del datore di lavoro relativo ai contributi sindacali, "trattandosi di diritto autonomo che discende ex lege dalla delega";

che la "presenza di cessioni generalizzate di piccole parti di crediti futuri" sarebbe estranea allo schema dell'art. 1260 e seg.

c.c., finalizzato a favorire la circolazione del credito;

che lo stesso schema non tollererebbe alcun onere aggiuntivo per il debitore ceduto, quand'anche detti oneri fossero "contenuti" come ritenuto nell'impugnata sentenza;

che il medesimo schema sarebbe inoltre incompatibile con la "revocabilità dell'atto volontario

di contribuzione sindacale, obbligatoriamente discendente dal principio di libertà sindacale ex art. 39 Cost., comma 1", essendo la revoca prevista dall'ordinamento solo nell'ambito della delegazione di pagamento (art. 1270 c.c.) e non in quello della cessione di credito (art. 1260 c.c.);

che, infine, in ogni caso la pretesa cessione di credito sarebbe "improduttiva di effetti giuridici" perchè in frode alla legge, in quanto diretta "ad eludere l'esito del referendum con la conseguente abrogazione dell'art. 26 Stat. Lav., commi 2 e 3".

Con il terzo motivo la società ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 28 e vizio di motivazione, deduce che, venendo meno, per le ragioni in precedenza esposte, ogni profilo di illegittimità nella sua condotta ("non sussistendo alcuna valida cessione di credito e non essendovi alcun inadempimento di un obbligo da sanzionare"), sarebbe esclusa qualsiasi connotazione di antisindacalità sotto il profilo oggettivo, laddove, sotto il profilo soggettivo, del tutto carente sarebbe stata la motivazione della impugnata sentenza.

Inoltre secondo la ricorrente sarebbe evidente "la contraddizione per cui la semplice violazione di quello che al più può qualificarsi come obbligo di cooperazione nell'ambito di rapporti privati e individuali, possa determinare una ipotetica condotta **antisindacale**", considerato che "il generico riferimento ad uno ostacolo al più agevole finanziamento non vale certo a configurare una qualificata posizione giuridica soggettiva del sindacato suscettibile di tutela ex art. 28 St. Lav. soprattutto dopo che l'esito referendario, proprio con specifico riferimento alla raccolta dei contributi, ha rimosso il diritto del sindacato, ad ottenere il versamento diretto tramite trattenuta".

Entrambi i detti motivi (secondo e terzo), che strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente, risultano infondati alla luce della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 21-12-2005 n. 28269, che, disattendendo l'orientamento affermato da Cass. n. 1968 e 10616 del 2004 (invocato dalla società ricorrente) ed accogliendo la diversa impostazione già espressa da Cass. n. 3917 del 2004 e Cass. 14032 del 2004, hanno affermato il seguente principio:

"il referendum del 1995, abrogativo dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori, comma 2, e il susseguente D.P.R. n. 313 del 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo. Pertanto, ben possono i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato - cessione che non richiede, in via generale, il consenso del debitore -, richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso; qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporti in concreto, a suo carico, un nuovo onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex artt. 1374 e 1375 cod. civ., deve provarne l'esistenza. L'eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, finchè il creditore non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo contemperamento degli interessi. Il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta **antisindacale**, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività.

(Principio affermato in relazione a fattispecie - come la presente - disciplinata dal regime anteriore alla modifica del testo del D.P.R. n. 180 del 1950, art. 1, operata dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 137, che ha reso incredibili, fuori dei casi consentiti dal medesimo testo

normativo - poi modificato dal D.L. n. 35 del 2005, art. 13 bis, convertito in L. n. 80 del 2005 - anche i compensi erogati dai privati datori di lavoro ai dipendenti.

In particolare le Sezioni Unite, dopo aver ribadito che nel citato regime "non si dubitava, stante la regola generale della cedibilità dei crediti, posta dall'art. 1260 c.c., esclusi soltanto i crediti di carattere strettamente personale e quelli il cui trasferimento è vietato dalla legge, dell'ammissibilità della cessione dei crediti retributivi dei lavoratori del settore privato, non trovando per essi applicazione il D.P.R. n. 180 del 1950, art. 1, hanno precisato che "neppure si è posto in dubbio che un ostacolo alla cessione della retribuzione potesse derivare dal carattere parziale e futuro del credito ceduto", ben potendo avere la cessione "ad oggetto solo una parte del credito, come si argomenta dall'art. 1262 cod. civ., comma 2, ed anche crediti futuri, com'è pacifico in giurisprudenza".

Il Supremo Collegio ha poi disatteso la tesi del negozio in frode alla legge (così come quella della asserita violazione del D.P.R. n. 313 del 1995) osservando che: "l'abrogazione referendaria dell'art. 26 Stat. Lav., comma 2 e 3, non ha certo determinato un "vuoto" nella regolamentazione della materia, ma - come precisato dalla Corte Costituzionale in relazione all'intento dei promotori (seni. n. 13 del 1995) - ha restituito all'autonomia contrattuale la materia già disciplinata dalla legge in termini di prestazione imposta al datore di lavoro, cosicché resta ammissibile senza limitazioni, il ricorso a tutti i possibili strumenti negoziali che consentono di realizzare lo scopo di versare ai sindacati la quota associativa mediante ritenuta sulla retribuzione, altrimenti si attribuirebbero all'istituto del referendum non i soli effetti abrogative gli sono propri, ma anche effetti propositivi. Ed è in effetti questa, nella sostanza, - come nel presente caso - la tesi della società ricorrente: l'esito referendario avrebbe introdotto nell'ordinamento una regola nuova, in base alla quale, lo scopo del versamento diretto al sindacato delle quote associative potrebbe essere realizzato esclusivamente mediante istituti che richiedano il consenso del datore di lavoro". Tale tesi "è in contrasto con l'essenza esclusivamente abrogativa dell'istituto e con il risultato perseguito con l'indizione del referendum, da individuare esclusivamente nell'eliminazione dell'obbligo ex lege a carico del datore di lavoro".

Nello stesso quadro insostenibile è, altresì, la tesi della violazione del principio di correttezza e buona fede per l'asserito "mancato rispetto della volontà popolare espressa nel referendum", stante la erroneità, appunto, del presupposto stesso relativo all'estensione e al contenuto di detta volontà o, più correttamente, degli effetti del referendum abrogativo (senza contare la improprietà del richiamo del citato principio, riguardante l'adempimento delle obbligazioni e l'esecuzione dei contratti, nella presente fattispecie, relativa alla efficacia dell'esito del detto referendum).

Le Sezioni Unite, poi, hanno anche affrontato le questioni della compatibilità: nella specie dell'istituto della cessione del credito (in relazione alla "revocabilità immediata dell'atto volontario di contribuzione sindacale" discendente dal principio di libertà sindacale) e della rilevanza dell'eventuale aggravamento della posizione del debitore.

Sulla prima il Supremo Collegio ha precisato che:

"Nel caso in esame, lo schema si applica ad una cessione per pagamento (solvendi causa), ed infatti il cedente (lavoratore), in luogo di corrispondere al suo creditore (associazione sindacale) la prestazione dovuta (quota sindacale), gli cede in pagamento parte del credito (futuro) che egli ha nei confronti del debitore ceduto (datore di lavoro).

Ne discende che la causa del contratto di cessione si determina mediante il collegamento con il negozio al quale è funzionalmente preordinata, assumendo, quindi, nel caso, una funzione di assolvimento degli obblighi nascenti dal rapporto di durata originato dall'adesione associativa. Di conseguenza, se viene meno il rapporto sottostante, ciò provoca la caducazione della funzione del negozio di cessione, determinandone l'inefficacia.

In conclusione, la cessione ha funzione di pagamento della quota sindacale e il pagamento è

dovuto dal lavoratore soltanto finchè ed in quanto aderisce al sindacato, in forza di un contratto dal quale il recesso ad nutum è garantito dai principi inderogabili di tutela della libertà sindacale del singolo lavoratore. I pagamenti eventualmente eseguiti dal datore di lavoro successivamente alla "revoca della delega" (che non è revoca della cessione, come tale inconcepibile, ma cessazione della sua causa per sopravvenuta inesistenza nel collegamento con il negozio di base) sono effettuati a soggetto diverso dal creditore ed avranno effetto liberatorio soltanto se il debitore non ha avuto conoscenza della cd. "revoca" (art. 1189 cod. civ.).

Sulla seconda le Sezioni Unite, dopo aver ricordato "come si ammetta comunemente che, in caso di cessione del credito, l'obbligazione del debitore possa subire alcune modifiche (tra queste quella, non certo marginale, del luogo di adempimento)", hanno chiarito che "il limite della non esigibilità di una modificazione eccessivamente gravosa, da identificare in concreto con l'applicazione del precetto di buona fede e correttezza (art. 1175 cod. civ.), non riguarda la validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma soltanto il piano dell'adempimento, del pagamento. Ne segue che l'eccessiva gravosità può giustificare l'inadempimento, fino a quando il creditore non collabori a modificarne in modo adeguato le modalità, onde realizzare un giusto contemperamento degli interessi.

Ovviamente, a norma dell'art. 1218 cod. civ., è il debitore che deve provare la giustificatezza dell'inadempimento".

Nel caso concreto la Corte di Appello, con accertamento di fatto riservato al giudice del merito, ha escluso che nella fattispecie fosse ravvisabile un aggravamento degli oneri a carico del datore di lavoro, osservando che:

"Risulta dalle comunicazioni di cessione che la cessione medesima ha per oggetto l'uno per cento delle retribuzioni maturate nel primo trimestre dell'anno di riferimento e che il pagamento al cessionario può essere eseguito o in via cumulativa con accredito bancario oppure mantenendo a disposizione la somma complessivamente dovuta (in contanti o con assegno circolare) presso la sede della società.

E' quindi previsto espressamente ... il pagamento al domicilio del debitore, criterio questo sicuramente più favorevole del domicilio del creditore (art. 1182 cod. civ.) e non comportante per il debitore medesimo altro aggravio che quello della trattenuta della somma corrispondente al credito ceduto ossia altro aggravio diverso e maggiore rispetto a quello conseguente a qualsiasi cessione parziale di credito. Infine, anche il fatto che le cessioni siano comunicate anno per anno è circostanza che non comporta maggiori oneri rispetto a quelli normalmente connessi a un atto di cessione di credito, trattandosi semplicemente di eseguire ogni anno per il primo trimestre il pagamento a favore del cessionario della parte di credito per la quale è stata notificata la cessione (anzi sotto questo profilo appare maggiormente rispettosa del principio di libertà sindacale invocato proprio da FIAT AUTO s.p.a. una rinnovazione annuale dell'adesione al sistema di raccolta dei contributi attraverso la cessione del credito che non la delegazione di pagamento permanente, che esplica i suoi effetti fino a revoca)".

A fronte di tale specifica motivazione, senz'altro congrua e priva di vizi logici, la società ricorrente ha opposto soltanto delle considerazioni del tutto astratte e generiche circa gli asseriti "oneri aggiuntivi", "economici e organizzativi", senza validamente contestare l'accertamento di fatto della Corte di Appello e senza, in specie, neppure dedurre elementi di fatto che, sottoposti al vaglio della Corte di merito, non sarebbero stati dalla stessa valutati (o sarebbero stati valutati insufficientemente o in modo illogico).

Pertanto anche il giudizio di merito circa la ingiustificatezza dell'inadempimento, resiste alle censure di parte ricorrente.

Per quanto riguarda, poi, il lamentato contrasto con l'orientamento che esclude l'applicabilità del privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c., n. 1 "trattandosi di diritto autonomo che discende ex

lege dalla delega all'uopo contemplata dai contratti collettivi", deve semplicemente rilevarsi che, una volta ammesso il valido ricorso allo strumento della cessione del credito, non si tratta affatto di un "diritto autonomo" bensì di (parte) dello stesso credito del lavoratore, con tutte le relative conseguenze.

Infine, neppure possono accogliersi le censure rivolte alla affermazione del carattere **antisindacale** della condotta inadempiente della società (debitrice ceduta).

Sul punto, innanzitutto deve ritenersi ormai superato l'indirizzo, invocato dalla ricorrente, che, ai fini della antisindacalità della condotta, riteneva rilevante anche l'elemento soggettivo (Cass. 19/7/1995 n. 7833), in quanto con l'intervento di Cass. S.U. 12/6/1997 n. 5295, è stato affermato il diverso principio secondo cui "per integrare gli estremi della condotta **antisindacale** è sufficiente che tale **comportamento** leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro nè nel caso di condotte tipizzate perchè consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali,, nè nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicchè ciò che il giudice deve accertare è l'obiettivo idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero" (principio consolidato, v. Cass. 16-2-1998 n. 1600, Cass. 26-3-1999 n. 2905, Cass. 5-2-2003 n. 1684, Cass. 22-2-2003 n. 2770).

Così esclusa la rilevanza del profilo soggettivo, sul piano oggettivo, in particolare, le stesse Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 28269 del 2005 cit.) hanno chiarito che "il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di eseguire i pagamenti configura un inadempimento che, oltre a rilevare sotto il profilo civilistico, costituisce anche condotta **antisindacale**, in quanto oggettivamente idonea a limitare l'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale. L'effetto del rifiuto è quello di privare i sindacati che non hanno stipulato i contratti collettivi della possibilità di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della loro attività e posti in una situazione di debolezza, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche delle altre organizzazioni sindacali con cui sono in concorrenza".

A ben vedere, poi, anche nel presente caso (così come in quello sottoposto all'esame delle Sezioni Unite), in sostanza la società ricorrente "pretende di desumere dall'esito referendario il precetto secondo il quale è **antisindacale** soltanto l'inadempimento di obblighi assunti volontariamente dal datore di lavoro nei confronti dei soggetti sindacali, non anche l'inadempimento di obblighi derivanti da fonti negoziali che non contemplano il consenso", mentre, "scomparso l'obbligo legale, tutti gli strumenti negoziali possono essere impiegati per realizzare risultati, non certo identici o analoghi, ma, al più, equivalenti. E ciò stabilito, l'inadempimento del datore di lavoro che incide sull'attività sindacale in senso proprio concreta in tutti i casi condotta **antisindacale**, senza che possa in alcun modo rilevare la fonte dell'obbligo medesimo".

Del resto, come pure ha precisato Cass., S.U. n. 28269/2005, "il referendum ha lasciato in vigore l'art. 26 Stat. Lav., comma 1, che protegge i diritti individuali dei lavoratori concernenti l'attività sindacale per quanto attiene, in particolare, alla raccolta dei contributi: stipulare con il sindacato i contratti di cessione di quote della retribuzione costituisce una modalità di esercizio dei detti diritti; il rifiuto del datore di lavoro di darvi corso, lungi dal concretare un mero illecito civilistico, opera una compressione dei diritti individuali e di quelli del sindacato". Il ricorso va pertanto respinto e la società ricorrente va condannata alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 22,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2006